

ARGOMENTI RIUNIONE 01.02.24 CON I GIUDICI

1. opposizione all'esecuzione.
modalità di iscrizione a ruolo ove l'opposizione fosse radicata prima dell'iscrizione a ruolo dell'esecuzione
2. Problematiche relative alla compresenza di procedura esecutiva fondiaria e fallimento; il/i piano/piani di riparto; regolamentazione delle spese
3. la partecipazione all'esperimento di vendita per persona da nominare; nell'esecuzione e nel fallimento anche alla luce delle prassi di altri Tribunali
4. il problema dell'iscrizione o meno all'albo di cui all'art. 106 TUB delle società veicolo mandatarie dei cessionari di credito bancario
5. Problematiche relative alla rinuncia di beni - Beni immobili - Aziende/rami d'azienda
6. procedure esecutive e divisionali endoprocedimentali (avv. Fava) Problematiche relative alla liquidazione e ripartizione delle somme
7. la nullità di un contratto di mutuo bancario assistito da garanzia pubblica (fondo di garanzia MCC per le PMI) in ragione della consapevolezza, da parte della banca, dello stato di insolvenza del finanziato (Tribunale di Asti 8 gennaio 2024)
8. applicazione dell'Art. 198 comma 2 e art. 130 comma 4 ultimo periodo CCII : L'art. 130 CCII prevede al comma 4, ultimo periodo che "Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'art. 198, comma 2, nonché il rendiconto della gestione di cui all'art. 2487bis, cc, evidenziando le rettifiche opportune". Nel caso in cui il debitore o gli amministratori non ottemperino agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, comma 3, lett. c) ovvero le scritture siano ritenute inattendibili, il curatore ne darà atto al PM (art. 130 comma 2) ma non sarà (evidentemente) in grado di adempiere alla redazione del bilancio.

In questo contesto, dato che il curatore deve comunque redigere la relazione ex art. 130 comma 4, ai fini dell'ultimo periodo, il Dr. Panelli propone i seguenti scenari:
a) se le scritture fossero completamente assenti: darne atto, descrivendo le circostanze e le attività eventualmente svolte per ricostruirla parzialmente (richiesta agli istituti di credito, ...)
b) se le scritture fossero inattendibili o incomplete: evidenziare più precisamente le criticità.
In ogni caso, il curatore non è tenuto a depositare un bilancio (art. 198 comma 2) quando ritenga le scritture inattendibili o incomplete ne è tenuto a ricostruire una contabilità.
9. esdebitazione con redditi futuri la posizione della Consulta (corte costituzione sentenza n. 6/2024)